



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 4.10.2016
C(2016) 5795 final

On. Laura Boldrini
Presidente della Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio
IT – 00100 ROMA

Signora Presidente,

La Commissione ringrazia la Camera dei Deputati del parere espresso sulla proposta di regolamento concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio {COM(2016) 52 final}.

La proposta costituisce una componente importante dell'Unione dell'energia, il cui obiettivo è di fornire ai consumatori dell'UE — famiglie e imprese — un approvvigionamento sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili. Mira a potenziare sia la resilienza complessiva dell'UE, per permetterle di assorbire l'impatto di un'interruzione dell'approvvigionamento di gas, sia la preparazione dell'Unione a rispondere con efficacia a un'eventuale crisi di approvvigionamento.

La proposta introduce l'obbligo di cooperazione tra le regioni ai fini della realizzazione delle valutazioni di rischio e dell'elaborazione dei piani d'azione preventivi e di emergenza, il cui scopo è stabilire le misure da adottare per ridurre e eliminare i rischi individuati. La composizione delle regioni stabilita nella proposta poggia sulle attuali strutture di cooperazione regionale istituite dagli Stati membri e dalla Commissione, in particolare i gruppi regionali formati a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (regolamento TEN-E)¹. Poiché gli obiettivi della proposta e quelli del regolamento TEN-E sono diversi, la definizione e la configurazione delle regioni hanno tenuto tuttavia conto anche dei criteri supplementari elencati nell'articolo 3, paragrafo 7, della proposta, che trascendono la mera prossimità geografica. Annoverano infatti anche le interconnessioni esistenti e in programmazione, con la relativa capacità, e la possibilità di aggregare le risorse e bilanciare i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas nella regione.

¹ Regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

Un altro criterio applicato per stabilire le regioni è il contenimento delle dimensioni in modo da permettere una cooperazione significativa. La Commissione ha altresì ricercato un equilibrio in termini di onere amministrativo chiedendo a ciascuno Stato membro di predisporre una sola accoppiata di piano d'azione preventivo e piano di emergenza regionali (ossia i piani relativi alla regione in cui la proposta inserisce lo Stato) anziché chiedere ad alcuni Stati membri di predisporre varie accoppiate in funzione del numero di regioni a cui appartengono. Per assicurare la coerenza fra le varie regioni i piani saranno sottoposti a valutazione tra pari, in particolare alla valutazione degli Stati membri geograficamente vicini alla regione che li ha predisposti. Per assicurare che siano improntati a una prospettiva unionale, tutti i piani e tutti i rapporti di valutazione tra pari saranno altresì discussi in sede di gruppo di coordinamento del gas, in cui sono rappresentati gli Stati membri, le organizzazioni europee del settore gasiero e i consumatori.

La composizione delle regioni risultante dall'applicazione dei criteri citati è coerente con i risultati delle prove di stress effettuate nel 2014 e con le misure indicate dagli Stati membri nei piani di emergenza predisposti a norma del vigente regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas². Nelle regioni così composte gli Stati membri sono liberi di istituire il meccanismo di cooperazione che ritengono maggiormente consono alla loro specifica regione e la ripartizione proposta non impedisce agli Stati membri di collaborare anche se non appartengono alla stessa regione.


La proposta introduce la solidarietà tra gli Stati membri in caso di emergenza particolarmente acuta. Sebbene una simile emergenza non si sia mai verificata nell'UE, data la dipendenza dall'approvvigionamento dall'estero la Commissione ritiene opportuno che gli Stati membri siano meglio preparati a tale evenienza. La Commissione sottolinea che la solidarietà si applicherebbe tra gli Stati membri connessi direttamente, ossia non limitatamente alle regioni. La proposta assicura che i meccanismi di sostegno ispirati alla solidarietà si basino sul principio di ragionevolezza dei diritti e obblighi e su un sistema di equa compensazione. L'8 settembre 2016 si è tenuta una specifica riunione del gruppo di coordinamento del gas, nella quale si sono discusse con gli Stati membri e altri portatori d'interesse (ad es. settore industriale, consumatori) le modalità di attuazione concreta delle disposizioni sulla solidarietà. L'esito della discussione alimenterà l'ulteriore riflessione sull'attuazione concreta e potrà confluire nella proposta nel corso del processo negoziale.

² Regolamento (UE) n. 994/2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1).

Per le risposte alle questioni di natura più tecnica sollevate nel parere la Commissione rimanda la Camera dei Deputati all'allegato della presente lettera. Le osservazioni riportate sopra e nell'allegato fanno riferimento alla proposta iniziale presentata dalla Commissione, che attualmente sta seguendo l'iter legislativo al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui il governo italiano è rappresentato.

Confidando che i chiarimenti forniti rispondano alle questioni sollevate, la Commissione attende con interesse di continuare in futuro il dialogo politico con la Camera dei Deputati.

La prego di accogliere, signora Presidente, i sensi della mia più alta stima.



*Frans Timmermans
Primo Vicepresidente*



*Maroš Šefčovič
Vicepresidente*

ALLEGATO

La Commissione ha esaminato attentamente ciascuna delle questioni sollevate dalla Camera dei Deputati nel suo parere ed è lieta di fornire i chiarimenti seguenti.

Dichiarazione delle emergenze regionali

Riguardo alla dichiarazione delle emergenze regionali la Commissione ha deciso di mantenere le disposizioni previste dal vigente regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, che erano scaturite dalle discussioni tenute nel 2009 e che riflettono la volontà dei legislatori.

Obblighi di trasparenza e di comunicazione

Nella proposta la Commissione ha spiegato che, per poter stabilire le politiche sulla sicurezza dell'approvvigionamento, le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione devono assolutamente avere accesso alle informazioni d'interesse. Nella valutazione d'impatto³ che accompagna la proposta la Commissione ha annoverato fra i problemi che si pongono sotto quest'aspetto il fatto che la definizione delle politiche sulla sicurezza dell'approvvigionamento non tenga adeguatamente conto dei rischi esterni, in particolare perché non sempre le pertinenti informazioni sono disponibili. La Commissione ha quindi inserito nella proposta disposizioni relative a determinati contratti di fornitura di gas che possono incidere sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Le imprese del gas dovranno pertanto notificare automaticamente i contratti di fornitura di gas di durata superiore a un anno che coprono almeno il 40% del consumo annuo di gas in un dato Stato membro. Riguardo agli altri contratti di fornitura a lungo termine che, pur non soddisfacendo tali criteri, possono comunque presentare interesse per la sicurezza dell'approvvigionamento, le autorità competenti e la Commissione potranno comunque chiedere di visionare i contratti conclusi, ma non è prevista la notifica automatica. A parere della Commissione quest'impostazione è equilibrata in termini di onere amministrativo, chiarisce gli obblighi agli operatori di mercato e garantisce l'accesso alle informazioni d'interesse per la sicurezza dell'approvvigionamento.

Principio di solidarietà

Le disposizioni della proposta della Commissione non sono limitate alla regione: si applicano fra gli Stati membri interconnessi direttamente, perché è quello il primo e più immediato ambito in cui agire in caso di crisi grave che richiede un intervento rapido. Affinché le disposizioni sulla solidarietà possano applicarsi in modo efficace per il tramite di un paese terzo, questo dovrà probabilmente prevedere modalità al riguardo, e l'imposizione di obblighi in tal senso a un paese terzo esula dall'ambito di applicazione della proposta

Piani d'azione preventivi e di emergenza

³ SWD(2016) 25 final.

La Commissione propone che i piani d'azione preventivi e di emergenza siano elaborati a livello regionale, ma lascia anche agli Stati membri la facoltà di elaborare piani nazionali basandosi sui piani d'azione preventivi e di emergenza concordati nella regione. I piani regionali dovrebbero parimenti contemplare misure nazionali e/o sezioni nazionali dedicate al trattamento dei rischi di dimensione prettamente nazionale o all'attenuazione dell'impatto degli eventi le cui dimensioni ridotte comportano un intervento sul piano nazionale.

Fornitori di ultima istanza

È questo un aspetto più ampio già trattato in altri atti legislativi, ad es. la normativa sul mercato interno dell'energia⁴. Pur non citando specificamente tutti i possibili rischi cui è esposta la sicurezza dell'approvvigionamento, la proposta della Commissione impone agli Stati membri di valutarli e, se l'aspetto dei fornitori di ultima istanza è individuato come potenziale rischio, di adottare misure per risolverlo e inserirle nei piani d'azione preventivi e di emergenza.

Stoccaggio

Nella valutazione d'impatto la Commissione ha vagliato l'opportunità di un approccio più prescrittivo allo stoccaggio, per esempio attraverso l'imposizione dell'obbligo di detenere un dato livello di riserve strategiche o di stoccaggio. È tuttavia giunta alla conclusione che l'imposizione di tali misure a tutti gli Stati membri avrebbe per i consumatori conseguenze rilevanti in termini di costi che non necessariamente sarebbero compensate da un aumento della sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare nei mercati con hub liquidi.

Uso coordinato di determinati impianti

La Commissione propone di improntare a una maggiore regionalizzazione l'elaborazione delle politiche sulla sicurezza dell'approvvigionamento, tra l'altro per favorire lo sfruttamento delle sinergie fra gli Stati membri, ad esempio l'uso transfrontaliero delle infrastrutture, compreso per il gas naturale liquefatto (GNL) e lo stoccaggio. L'impostazione è illustrata in maggiore dettaglio nella comunicazione della Commissione relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas⁵. Le opzioni esistenti variano tuttavia da una regione all'altra e devono di conseguenza essere concordate e sviluppate caso per caso.

Definizione di "clienti protetti"

La proposta della Commissione ha ricercato l'equilibrio fra l'armonizzazione e la flessibilità che risulta necessaria in considerazione delle differenze esistenti tra gli Stati membri. Una definizione più ampia rischia di comportare costi ingenti per la fornitura di gas ai clienti protetti e nel contempo potrebbe non risultare accettabile per gli Stati membri che preferiscono limitare i clienti protetti alle sole famiglie. Si rilevi che gli Stati membri restano comunque liberi di stabilire un ordine di priorità fra i clienti non protetti e collocarne alcuni,

⁴ Cfr. ad es. direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

⁵ COM(2016) 49 final.

ad esempio le centrali elettriche alimentate a gas, appena prima dei clienti protetti secondo l'ordine di riduzione previsto.